RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Art. 14

Nei primi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere assunti in servizio, nel limite della meta' dei posti complessivamente disponibili alla data suindicata nel ruolo del personale subalterno, di cui alla annessa tabella F dell'allegato I, inservienti avventizi, alle condizioni e col trattamento di cui al Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive modificazioni.

In relazione alla graduale copertura dei cennati posti di ruolo dovra' effettuarsi il licenziamento degli avventizi di cui al precedente comma, nella misura occorrente a mantenere il loro quantitativo nei limiti dei posti complessivamente disponibili nel ruolo del personale subalterno, secondo la tabella suddetta.

Versione in vigore dal 4 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno
Estremi	Legge 16 giugno 1940, n. 721
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-organici-del-personale-dell-amministrazione/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it